

Pubblicato il 14/06/2018

Sent. n. 1239/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2018, proposto da: Domenico Francesco Sturino, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Falbo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rende, Via Kennedy 59;

contro

Comune di Rende, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Gallucci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Teresa Gallucci in Cosenza, piazza F. e L. Gullo, 88;

nei confronti

di Ada Sesso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Vetere, Francesco Vetere, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto relativo all'istanza di concessione in sanatoria (permesso di costruire) presentata dal ricorrente in data 12.12.2017 prot. gen. 70830 e della relativa integrazione depositata il 31.01.2018 prot. gen. 510;

nonché per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rende sulla medesima istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rende e di Ada Sesso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l'annullamento del silenzio-rifiuto sull'istanza di concessione in sanatoria presentata dal medesimo il 12.12.2017 al Comune di Rende, chiedendo, in subordine, previa eventuale conversione del rito, la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla predetta istanza, ai sensi dell'art. 117 c.p.a.

2. Resiste il Comune di Rende.

3. Si è costituita in giudizio la controinteressata.

4. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Rileva preliminarmente il Collegio che la domanda principale è a contenuto annullatorio.

Per consolidata giurisprudenza, *“il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 410). Tale domanda annullatoria dev'essere pertanto esaminata in pubblica udienza, fissata sin d'ora al 9 aprile 2019.

6. La domanda di accertamento del silenzio inadempimento introdotta in via gradata va invece dichiarata inammissibile.

7. La decisione in rito consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento;
- fissa la trattazione della domanda di annullamento all'udienza pubblica del 9 aprile 2019;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO